



CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 CIG 606620029A

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Arch. Marco Gasparri, giusti poteri allo stesso conferiti con procura n. 50671 del 22/10/2015 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, sede legale in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B, capitale sociale Euro 158.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 00879960524, P. IVA 04911190488, domiciliata ai fini del presente atto in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B, in persona del Direttore Generale (Procuratore) e legale rappresentante Dott. François-Grégoire, Louis, Jacques, Marie Chové, giusta poteri allo stesso conferiti dalla Procura con n. 2311 di repertorio e n. 1320 di raccolta del 23 marzo 2012 a rogito del Dott. Edoardo Rinaldi notaio in Milano (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 24/12/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-249 del 27/12/2014;

- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - APAC Fideiussioni e avente n 424045/L per un importo di Euro 1.471.460,62=(unmilionequattrocentosettantunomilaquattrocentosessanta/62) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - APAC Fideiussioni e avente n. 424044/K per un importo pari ad Euro 8.165,00= (ottomilacentosessantacinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Zurich Insurance Plc ed avente n. 920B6167 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Attivazione del servizio**: data di inizio di erogazione del servizio di noleggio;
 - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto**: il criterio con il quale è suddiviso l'oggetto contrattuale ovvero le tipologie di autoveicoli con le quali si eseguirà il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, e precisamente Lotto 1 – Vetture operative;
 - h) **Quantitativo massimo della Convenzione**: il numero massimo di unità di veicoli previsti per il Lotto aggiudicato corrispondente a: 1.980 autoveicoli;
 - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA


1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Puntisti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 1.980 veicoli.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.

4. Detti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 29/12/2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una diversa

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



durata in relazione alla specifica tipologia di contratto richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti, come meglio specificato al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogata secondo quanto stabilito al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE, CONSEGNA, VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, a rispettare anche quanto espressamente di seguito previsto.
2. I veicoli verranno consegnati nei Centri dedicati più vicini alla sede dell'Amministrazione Assegnataria con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 7

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
 - a) consegna delle autovetture presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico);

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico),
c) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
d) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
e) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico);
nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e di gestione di queste, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall'Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico:
- Autoveicolo sostitutivo di livello base e avanzato
 - Copertura assicurativa senza franchigia
 - Preassegnazione facoltativa
 - Rottamazione
 - Consegna a domicilio
 - Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi
 - Inserimento Optional
 - Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro
 - Fuel card.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di "Ricezione chiamate" secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2.9).
5. Qualora offerta quale caratteristica migliorativa, il Fornitore dovrà attivare entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafo 2.10.6) o nell'Offerta Tecnica, se migliorative, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato sub "D" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in



volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, tipologia contrattuale, servizi opzionali richiesti, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

8. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "D".

9. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

10. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



Fornitore.

ARTICOLO 8

LIVELLI DI SERVIZIO


1. il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l'applicazione delle penali stabilite nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5) saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente per il periodo relativo all'uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell'importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall'Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.6 e 3.7 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l'espletamento del servizio. I corrispettivi relativi al servizio di Fuel card, saranno corrisposti dall'Amministrazione Contraente al prezzo indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4 e saranno fatturati dal Fornitore a conguaglio con cadenza mensile posticipata, secondo quanto indicato dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n 000000000915, intestato al Fornitore presso Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT55Y010053808000000000915. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
 9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
 10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
 11. In deroga a quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti e con le modalità previsti nell'Allegato B al Capitolato Tecnico. I corrispettivi non contemplati nell'Allegato B al Capitolato Tecnico sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01 Euro.

Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01 Euro.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, nelle fattispecie indicate al par. 2.2 del Capitolato tecnico, rispetto alla seconda data di consegna dell'autoveicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- e 3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 5. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 6. In caso di inadempimento degli obblighi assunti in merito al servizio di elezione di domicilio, previsto nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, offerto dal Fornitore su tutti i capoluoghi di Regione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 7. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell'autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 8. In caso di mancata prestazione, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 9. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
 - a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al



precedente articolo 7 e all'Allegato "D" del Capitolato Tecnico,

b) all'attivazione del servizio di "Ricezione chiamate" nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico;

c) all'attivazione del Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta (*eventuale*) nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 5, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica del Fornitore;

il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 Euro (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei punti vendita provvisti di accettori di Carta carburante convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna o nella sostituzione della Fuel card rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno e per ciascuna Fuel card cui si riferisce l'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'erogazione del Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta di cui al paragrafo 2.9.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,03% del valore dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



risarcimento del maggior danno.

17. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
3. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 17, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA - APAC Fidelussioni ed avente n 424045/L per un importo di Euro 1.471.460,62= (unmilionequattrocentosettantunomilaquattrocentosessanta/62), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.

3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinato di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA - APAC Fideiussioni ed avente n. 424044/K per un importo pari ad Euro 8.165,00= (ottomilacentosessantacinque/00).
5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- della predetta Convenzione, almeno un Centro di Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ed almeno 4 Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
- b) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.10);
- c) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti con la presentazione dell'Offerta Tecnica relativamente al servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta;
- d) qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
- a) mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
- b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
- c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico;
- e) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave dell'autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora l'autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché



potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c.. Le amministrazioni contraenti dovranno restituire gli autoveicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato $1/30$ del canone per i giorni effettivi di utilizzo. Tali condizioni si applicano anche, in deroga all'art. 16, comma 3 delle condizioni generali, alle ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le amministrazioni contraenti.
6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO


1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti/servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai prodotti/servizi stessi.
2. Nel caso in cui un modello offerto non sia più in commercio ovvero subisca un restyling ovvero in caso di eventi non imputabili al Fornitore (come previsti

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



rispettivamente dai par. 2.8 e 2.2 del Capitolato tecnico), il Fornitore dovrà, in accordo a quanto previsto al par. 2.8 del Capitolato tecnico, necessariamente proporre un prodotto sostitutivo che abbia almeno:

- le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il prodotto sostituito;
- le caratteristiche tecniche migliorative offerte, in termini di costi energetici e equipaggiamenti aggiuntivi.

Esclusivamente nel caso in cui, l'evoluzione tecnologica si renda necessaria per l'adeguamento degli obblighi all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, conformemente alla normativa vigente, sarà ammesso un aumento dei costi energetici in misura non superiore al 10% rispetto al veicolo sostituito (relativamente alla componente consumi di carburante).

Per i casi sopra indicati, qualora non esista in commercio un modello da offrire conforme alle caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed a tutte le caratteristiche migliorative offerte, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente alla Consip S.p.A. e formulare la proposta di almeno due modelli aventi tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte ad eccezione, per quanto riguarda queste ultime, di quelle non più disponibili sul prodotto offerto. Le suddette caratteristiche tecniche migliorative dovranno essere attestate attraverso una Dichiarazione della casa costruttrice dei veicoli, redatta in conformità al facsimile riportato nell'Allegato 2 al Capitolato tecnico, per i valori delle emissioni e dei consumi di carburante, e dalla Scheda tecnica del modello conforme al facsimile riportato nell'Allegato 5A al Capitolato tecnico, sottoscritta dal Fornitore medesimo. Il Fornitore dovrà, inoltre, produrre la comunicazione della casa costruttrice del veicolo non più disponibile ed il nuovo listino asseverato dalla casa costruttrice ai fini dell'eventuale revisione del canone mensile calcolata secondo le modalità previste nell'Allegato B al Capitolato tecnico. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica del nuovo modello offerto, il Fornitore sarà autorizzato dalla Consip S.p.A. ad effettuare la relativa sostituzione con il modello proposto valutato dalla Consip S.p.A..

3. Nella ipotesi in cui le verifiche di cui al precedente comma 2 abbiano esito negativo, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13 (Risoluzione).
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione per i suddetti casi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.




ARTICOLO 17

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle


Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di Luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n IT40D0200805365000004887937 o sul conto corrente dedicato avente IBAN n IT3800306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e



pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.


Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 potranno comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.



Roma, il 23/12/2015

CONSIP S.p.A.
Arch. Marco Gasparri

C.F.: GSPMRC66M09H501
Certificatore: Postecom CA3
Validità: dal 08/05/2015 al 08/05/2018

IL FORNITORE

Dott. François-Grégoire, Louis, Jacques,
Marie Chové
C.F.: CHVFNC71H27Z110A
Certificatore: Infocert
Validità: dal 20/04/2015 al 20/04/2018

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore, Consegna, Verifiche di conformità); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale)


- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, il 23/12/2015

IL FORNITORE

Dott. François-Grégoire, Louis, Jacques, Marie Chové
C.F.: CHVFNC71H27Z110A
Certificatore: Infocert
Validità: dal 20/04/2015 al 20/04/2018



CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 2 CIG 6066356356

LOTTO 3 CIG 60664229CB

LOTTO 4 CIG 60664500E9

LOTTO 5 CIG 6066475589

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Arch. Marco Gasparri, giusti poteri allo stesso conferiti con procura n. 50672 del 22/10/2015 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E


ALD Automotive Italia S.r.L., sede legale in Roma, Via Alexandre Gustave Eiffel, 15, capitale sociale Euro 140.400.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 07978810583, P. IVA 01924961004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Alexandre Gustave Eiffel, 15, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Andrea Badolati, giusta poteri allo stesso conferiti dal Verbale di Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2015 assunto mediante consultazione scritta (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinali di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni


Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 24/12/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-249 del 27/12/2014;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2, 3, 4 e 5 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

A. le cauzioni definitive rilasciate dalla Società Generale, Succursale di Milano e aventi:

- n 2487923/094 e importo di Euro 1.148.062,85= (unmilionequarantottomilasessantadue/85) per il lotto 2;
- n 2487923/096 e importo di Euro 1.034.348,64= (unmilioneventatremilatrecentoquarantotto/64) per il lotto 3;
- n. 2487923/098 e importo di Euro 589.107,61= (cinquecentottantanovemilacentosette/61) per il lotto 4;
- n 2487923/100 e importo di Euro 480.843,09= (quattrocentottantamilaottocentoquarantatre/85) per il lotto 5;

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

B. le cauzioni rilasciate dalla Società Generale, Succursale di Milano ed aventi:

- n 2487923/095 e importo pari ad Euro 8.165,00= (ottomilacentosessantacinque/00) per il lotto 2;
- n. 2487923/097 e importo pari ad Euro 6.260,00= (seimiladuecentosessanta/00) per il lotto 3;
- n. 2487923/099 e importo pari ad Euro 2.355,00= (duemilatrecentocinquantacinque/00) per il lotto 4;
- n 2487923/101 e importo pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00) per il lotto 5

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- C. le polizze assicurative per la responsabilità civile rilasciate dalla Generali Italia S.p.A. ed aventi n 350157593 per il lotto 2, 350157594 per il lotto 3, 350157595 per il lotto 4 e 350157596 per il lotto 5, stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione del servizio di noleggio;
 - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto:** il criterio con il quale è suddiviso l'oggetto contrattuale ovvero le tipologie di autoveicoli con le quali si eseguirà il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, e precisamente Lotto 2 – Vetture Intermedie, Lotto 3 – veicoli commerciali, Lotto 4 – veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl e Lotto 5 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano;
 - h) **Quantitativo massimo della Convenzione:** il numero massimo di unità di veicoli previsti per il Lotto aggiudicato corrispondente a: 1.345 autoveicoli [Lotto 2]; 1.225 autoveicoli [Lotto 3]; 750 autoveicoli [Lotto 4]; 600 autoveicoli [Lotto 5];
 - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del *quantitativo massimo* pari a 1.345 autoveicoli per il Lotto 2, 1.225 autoveicoli per il Lotto 3, 750 autoveicoli per il Lotto 4 e 600 autoveicoli per il Lotto 5.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "*Sistema*"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. Detti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 29/12/2015 per i lotti 3, 4 e 5 e dal 29/02/2016, ovvero a decorrere dalla diversa data che verrà comunicata da Consip S.p.A. al fornitore con un preavviso di almeno due giorni, per il lotto 2; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una diversa durata in relazione alla specifica tipologia di contratto richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti, come meglio specificato al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogata secondo quanto stabilito al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE, CONSEGNA, VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, a rispettare anche quanto espressamente di seguito previsto.
2. I veicoli verranno consegnati nei Centri dedicati più vicini alla sede dell'Amministrazione Assegnataria con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 7

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
 - a) consegna delle autovetture presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico);
 - b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico),
 - c) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
 - d) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
 - e) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico);nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e di gestione di queste, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall'Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico:
 - Autoveicolo sostitutivo di livello base e avanzato
 - Copertura assicurativa senza franchigia
 - Preassegnazione facoltativa
 - Rottamazione
 - Consegna a domicilio
 - Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi
 - Inserimento Optional

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro
 - Fuel card.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di "Ricezione chiamate" secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2.9).
 5. Qualora offerta quale caratteristica migliorativa, il Fornitore dovrà attivare entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafo 2.10.6) o nell'Offerta Tecnica, se migliorative, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
 6. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato sub "D" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
 7. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, tipologia contrattuale, servizi opzionali richiesti, ecc.;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
 8. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "D".
 9. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

10. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 8

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l'applicazione delle penali stabilite nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I


Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5) saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente per il periodo relativo all'uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell'importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall'Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.6 e 3.7 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l'espletamento del servizio. I corrispettivi relativi al servizio di Fuel card, saranno corrisposti dall'Amministrazione Contraente al prezzo indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4 e saranno fatturati dal Fornitore a consuntivo con cadenza mensile posticipata, secondo quanto indicato dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n 0119146013EU, intestato al Fornitore presso Société Générale, Codice IBAN IT34Y03593016000119146013EU. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di



pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo,

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
 11. In deroga a quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti e con le modalità previsti nell'Allegato B al Capitolato Tecnico. I corrispettivi non contemplati nell'Allegato B al Capitolato Tecnico sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,35%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
 13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,35%.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, nelle fattispecie indicate al par. 2.2 del Capitolato tecnico, rispetto alla seconda data di consegna dell'autoveicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2 e 3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di inadempimento degli obblighi assunti in merito al servizio di elezione di domicilio, previsto nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, offerto dal Fornitore su

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- tutti i comuni del territorio nazionale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell'autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 8. In caso di mancata prestazione, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 9. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
 - a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all'Allegato "D" del Capitolato Tecnico,
 - b) all'attivazione del servizio di "Ricezione chiamate" nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico;
 - c) all'attivazione del Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta (*eventuale*) nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 5, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica del Fornitore;il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 Euro (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 10. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 12. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei punti vendita provvisti di accettatori di Carta carburante convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



13. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna o nella sostituzione della Fuel card rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno e per ciascuna Fuel card cui si riferisce l'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'erogazione del Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta di cui al paragrafo 2.9.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,03% del valore dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di



Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

3. in caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 17, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato le cauzioni definitive rilasciate dalla Società Generale, Succursale di Milano e aventi n 2487923/094 per un importo di Euro 1.148.062,85=(unmillionecentoquarantottomilasessantadue/85) per il lotto 2, n 2487923/096 per un importo di Euro 1.034.348,64=(unmillionetrentaquattromilatrecentoquarantotto/64) per il lotto 3, n 2487923/098 per un importo di Euro 589.107,61=(cinquecentoottantanovemilacentosette/61) per il lotto 4 e n 2487923/100 per un importo di Euro 480.843,09=(quattrocentoottantamilaottocentoquarantatre/85) per il lotto 5, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione



- da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
 4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato le cauzioni rilasciate dalla Société Generale, Succursale di Milano ed aventi n 2487923/095 per un importo pari ad Euro 8.165,00= (ottomilacentosessantacinque/00) per il lotto 2, n 2487923/097 e importo pari ad Euro 6.260,00= (seimiladuecentosessanta/00) per il lotto 3, n 2487923/099 per un importo pari ad Euro 2.355,00= (duemilatrecentocinquantacinque/00) per il lotto 4 e n 2487923/101 per un importo pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00) per il lotto 5.
 5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.


ARTICOLO 13

RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione, almeno un Centro di Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ed almeno 4 Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
 - b) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.10);
- c) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti con la presentazione dell'Offerta Tecnica relativamente al servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta;
- d) qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
- a) mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
- b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
- c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico;
- e) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave dell'autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora l'autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
4. Rimane Inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c.. Le amministrazioni contraenti dovranno restituire gli autoveicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese



e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato $1/30$ del canone per i giorni effettivi di utilizzo.

Tali condizioni si applicano anche, in deroga all'art. 16, comma 3 delle condizioni generali, alle ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le amministrazioni contraenti.

6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti/servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai prodotti/servizi stessi.
2. Nel caso in cui un modello offerto non sia più in commercio ovvero subisca un restyling ovvero in caso di eventi non imputabili al Fornitore (come previsti rispettivamente dai par. 2.8 e 2.2 del Capitolato tecnico), il Fornitore dovrà, in accordo a quanto previsto al par. 2.8 del Capitolato tecnico, necessariamente proporre un prodotto sostitutivo che abbia almeno:
 - le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il prodotto sostituito;
 - le caratteristiche tecniche migliorative offerte, in termini di costi energetici e equipaggiamenti aggiuntivi.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



Esclusivamente nel caso in cui, l'evoluzione tecnologica si renda necessaria per l'adeguamento degli obblighi all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, conformemente alla normativa vigente, sarà ammesso un aumento dei costi energetici in misura non superiore al 10% rispetto al veicolo sostituito (relativamente alla componente consumi di carburante).

Per i casi sopra indicati, qualora non esista in commercio un modello da offrire conforme alle caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed a tutte le caratteristiche migliorative offerte, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente alla Consip S.p.A. e formulare la proposta di almeno due modelli aventi tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte ad eccezione, per quanto riguarda queste ultime, di quelle non più disponibili sul prodotto offerto. Le suddette caratteristiche tecniche migliorative dovranno essere attestate attraverso una Dichiarazione della casa costruttrice dei veicoli, redatta in conformità al facsimile riportato nell'Allegato 2 al Capitolato tecnico, per i valori delle emissioni e dei consumi di carburante, e dalla Scheda tecnica del modello conforme al facsimile riportato nell'Allegato 5A al Capitolato tecnico, sottoscritta dal Fornitore medesimo. Il Fornitore dovrà, inoltre, produrre la comunicazione della casa costruttrice del veicolo non più disponibile ed il nuovo listino asseverato dalla casa costruttrice ai fini dell'eventuale revisione del canone mensile calcolata secondo le modalità previste nell'Allegato B al Capitolato tecnico. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica del nuovo modello offerto, il Fornitore sarà autorizzato dalla Consip S.p.A. ad effettuare la relativa sostituzione con il modello proposto valutato dalla Consip S.p.A..

3. Nella ipotesi in cui le verifiche di cui al precedente comma 2 abbiano esito negativo, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13 (Risoluzione).
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione per i suddetti casi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.


ARTICOLO 17

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di Luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di



cui al surrichiamato Allegato "G".

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto al surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n IT40D0200805365000004887937 o sul conto corrente dedicato avente IBAN n IT3800306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 potranno comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 29/12/2015


CONSIP S.p.A.

Arch. Marco Gasparri
C.F.: GSPMRC66M09H501I
Certificatore: Postecom CA3
Validità: dal 08/05/2015 al 08/05/2018
Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

Dott. Andrea Badolati
C.F.: BDLNDR68C29H501L
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.
Validità: dal 05/09/2014 al 05/09/2017
Firma digitale: n. _____

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore, Consegna, Verifiche di conformità); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore al sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 29/12/2015

IL FORNITORE

Dott. Andrea Badolati

C.F.: BDLNDR68C29H501L

Certificatore: ArubaPEC

Validità: dal 05/09/2014 al 05/09/2017

Firma digitale: n. _____



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Allegato n° 2 alla deliberazione
N° del
Composto di n° 2 fogli.

Servizio Manutenzioni, logistica, servizi generali e gestione patrimonio


Prot. NP/2016/628

11/01/2016

in esecuzione
della delibera
della Giunta
regionale n°
20/11/16
[Signature]

**Al Direttore del Servizio
Provveditorato Azienda
ASL 5.**

Sede



OGGETTO: Sostituzione auto a noleggio

Facendo seguito alla Vs. mail del 14.01.2016, si comunica quanto segue:

AUTO IN DOTAZIONE	AUTO NUOVA FORNITURA	OPTIONAL AGGIUNTIVI
PANDA VAN EB760GJ	PANDA 1.3 Mjet -Diesel	COD. 273, 008, 965.
PANDA VAN EB896GB	PANDA 1.3 Mjet -Diesel	COD. 273, 008, 965.
PANDA VAN EB989GB	PANDA 1.3 Mjet -Diesel	COD. 273, 008, 965.
PANDA BE522RH	PANDA 1.3 Mjet -Diesel	COD. 273, 008, 965.
BRAVO EB772GJ	Nella convenzione da Voi indicata non sono presenti automezzi idonei per il ns. Servizio; si chiede pertanto di prolungarne il noleggio.	
PANDA BE520RH	PANDA 1.3 Mjet -Diesel	COD. 273, 008, 965.
FIAT FIORINO NU182460	PANDA 1.3 Mjet -Diesel	COD. 273, 008, 965.
FORD 200S EF466EV	DOBLO' CARGO 1.3. MJET	COD. 055. <u>199</u>
FORD 200S EF467EV	DOBLO' CARGO 1.3. MJET	COD. 055. <u>199</u>

ASL 5 Oristano

Via Carducci, 35 - 09170 Oristano
Tel 0783/317095 Fax 0783/70410

Direttore del servizio
Ing. Giorgio Tuveri

www.asloristano.it

Le nuove auto, se fornite a noleggio dovranno avere un contratto per cinque anni con una percorrenza di 75.000 Km., nelle more dell'approvvigionamento delle nuove auto si chiede con cortese urgenza il rinnovo degli attuali contratti di locazione fino all'arrivo delle auto sostitutive, onde evitare il pagamento dei costi degli interventi di manutenzione.

Si precisa inoltre che gli autoveicoli targati BE522RH, BE520RH, NU182460, hanno ben oltre 15 anni di utilizzo, sono quindi considerate obsolete e non rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cordiali saluti.

Il Resp.le del Servizio Manutenzioni, Logistica,
Servizi Generali e Gestione Patrimonio
Ing. Giorgio Tuveri



PP.OO.

Prot. NP/2016/1905

A Dse Tuveri

Oristano li, 23/02/2016

Allegato n° 3 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 3 fogli.

Al Commissario Straordinario
SEDE

EpC
Al Direttore del Servizio Provveditorato
SEDE

Scouese
24/2/16
de

Oggetto: Fornitura furgone tipo Doblò Maxi con passo lungo

Con la presente si chiede la fornitura di un furgone a noleggio, tipo Doblò Maxi a passo lungo, necessario per il trasporto di materiale ed attrezzature all'interno dei tre presidi ospedalieri.

Si allega alla presente la nota dell'Ing. Giorgio Tuveri che comunica la necessità di procedere alla messa in fuori uso del furgone utilizzato e che per la sua sistemazione sarebbero necessari circa 10.000 euro.

Cordiali saluti.

Il Direttore dei PP.OO.
Dott. **Nicola Orrù**



Servizio Manutenzioni, logistica, servizi generali e gestione patrimonio

Prot. NF/2016/1805

Oristano li 19/02/2016

**Al Direttore del Distretto
Sanitario di Ales-Terralba
Azienda ASL n.5
Oristano**

**Al Direttore dei
Presidi Ospedalieri
Azienda ASL n.5
Oristano**

*SAREBBE UTILE IL ~~NUOVO~~ ^{NOLEGGIO}
DI UN MAXI DOBLO'-
GRAZIE
19/02/2016*

N Oggetto: Fiat Ducato targato BA609AS. 

Facendo seguito alla richiesta di riparazione dell'autoveicolo in oggetto, con la presente si comunica che per la sua riparazione sono necessari circa 10.000 euro (meccanica+carrozzeria), tenuto conto della vetustà e dell'assenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza sui dei luoghi di lavoro, si chiede alle S.V. l'avvio delle procedure per la messa in fuori uso.


Cordiali Saluti.



Il Resp.le del Servizio Manutenzioni, Logistica,
Servizi Generali e Gestione Patrimonio
Ing. Giorgio Tuveri

Allegato n° _____ della deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° _____ fogli.

*M. P.A. e D.S.
in sostituzione*
1/2/16
Spencer
Dele



Servizio Emergenza - Urgenza 118

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Serv. Pronto
per istruttore assegnazione auto
con contratto leasing come da
precedenti.

ASL N. 5 - ORISTANO
Resp. Proc. _____
PERVENUTO IL
- 5 FEB. 2016
Prot. n. _____ del _____
Altri _____

Oristano, li 27 gennaio 2016

8.02.16 *sp*
Al Commissario Straordinario ASL 5 Oristano
Dottoressa Maria Giovanna Porcu
Sede

Oggetto: ASSEGNAZIONE AUTOVETTURA AL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE.

Con la presente si rinnova la richiesta di un'autovettura che consenta di completare la dotazione logistica del Dipartimento, che ad oggi, per far fronte alle quotidiane esigenze, ha dovuto far ricorso alla buona disponibilità di altri servizi, non sempre in grado di supportare la nostra richiesta. L'autovettura viene attualmente principalmente richiesta per consentire i viaggi presso altre postazioni medicalizzate 118 da parte degli autisti che devono raggiungere sedi differenti da quella assegnata per svolgere i turni scoperti dalle attuali carenze di organico, nonché per le reperibilità sostitutive attualmente disposte su un solo operatore reperibile per due postazioni.

Fiduciosi circa il buon esito della presente, si inviano distinti saluti.

Azienda U.S.L. n. 5 ORISTANO
Serv. Emergenza - Urgenza 118
Dr. Corrado Corrado

Il Direttore del DEA
Dr Salvatore Manca

Dr Corrado Corrado

Oggetto: Re: richiesta info auto 118

Mittente: Corrado Casula <corrado.casula@aslorigano.it>

Data: 29/02/2016 14.14

A: provveditorato@aslorigano.it

CC: giorgio tuveri <giorgio.tuveri@aslorigano.it>, salvatore manai <salvatore.manai@aslorigano.it>, tonino lilliu <tonino.lilliu@aslorigano.it>, michela granese <michela.granese@aslorigano.it>, salvatore manca <salvatore.manca@aslorigano.it>

Allegato n° 4 alla deliberazione
del
Composto di n° 2 fogli.

Buon giorno dottoressa Murgia.

Sentito il parere del Direttore del dipartimento di emergenza, verificate in dettaglio le esigenze relative all'utilizzo dell'autovettura in oggetto, con previsione di consumi e chilometraggio previsto nell'arco temporale di cinque anni, proporrei come riferimento l'acquisizione dell'autovettura Renault Clio Diesel, da acquisire per un periodo di 60 mesi e fascia chilometrica 75.000.

Nel ringraziare per la collaborazione, disponibile ad ulteriori chiarimenti ed integrazioni, invio cordiali saluti.
Dr Corrado casula

Oggetto: Fwd: richiesta auto per i P.P.OO.

Mittente: Fabiola Murgia <fabiola.murgia@aslorigano.it>

Data: 03/03/2016 9.33

A: "giorgio.tuveri" <giorgio.tuveri@aslorigano.it>, tonino lilliu <tonino.lilliu@aslorigano.it>, Maria Gesuina Demurtas <gesuina.m.demurtas@aslorigano.it>, "michela.granese" <michela.granese@aslorigano.it>

Ciao,

per il parere di competenza inoltro la proposta di Dott. Orrù in riscontro alla ns. nota prot. n. 2056 del 26/02/2016.
Fabiola

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: Fwd: richiesta auto per i P.P.OO.

Data: Tue, 1 Mar 2016 12:05:15 +0100 (CET)

Mittente: nicolo orru <nicolo.orrु@aslorigano.it>

A: Maria Gesuina Demurtas <gesuina.m.demurtas@aslorigano.it>, Fabiola Murgia <fabiola.murgia@aslorigano.it>

CC: marco.biagini <marco.biagini@aslorigano.it>, antonio.scarru <antonio.scarru@aslorigano.it>

Tra i veicoli presentati, il furgone che meglio risponde alle necessità ospedaliere di trasporto materiale e documentazione da trasferire tra P.P.OO. e archivi è

il FIAT DUCATO FURGONE 28 CH1 2.0 MJT 16V 115CV sotto descritto. Saluti N. Orrù

LOTTO 3 - VEICOLI COMMERCIALI - MODELLO C5

FIAT DUCATO FURGONE 28 CH1 2.0 MJT 16V 115CV

TIPOLOGIA	Consegna	Riconsegna	Rottamazione	Preassegnazione	Preassegnazione	Pneumatici	Manutenzione, CANO
CONTRATTUALE	a	a	domicilio *	piccola **	media **	totali	Riparazione di BASE

Servizio Manutenzioni, logistica, servizi generali e gestione patrimonio

n. 29/02/2016

Prot. NP/2016/2146

**Al Direttore del Servizio
Provveditorato Azienda
ASL 5.**


**Al Direttore dei PP.OO.
ASL 5.**

**Al Direttore del Distretto di
Ales-Terralba - ASL 5.**


OGGETTO: Richiesta furgone.

Facendo seguito alla Vs. nota n.2056 del 26.02.2016, con la presente si comunica che nulla-osta all'approvvigionamento del veicolo per i presidi ospedalieri con il vincolo per l'uso socio-sanitario (art.5 comma 2 del D.L. 95/2012), a condizione che si proceda con la rottamazione del vecchio furgone targato BA609AS.

Cordiali saluti.



**Resp.le del Servizio Manutenzioni, Logistica,
Servizi Generali e Gestione Patrimonio
Ing. Giorgio Tuveri**



LOTTO 1	
MODELLO A2 - FIAT PANDA 1.3 MJT 16v 95cv S&S EASY	
MOTORE	
Cilindrata	1248
Potenza massima Kw. (CV) giri/min	70 (95) 4000
Livello ecologico	Euro 6
Alimentazione	Diesel
TRASMISSIONE	
Trazione	Anteriore
Cambio	Manuale 5 rapporti + RM
RUOTE	
Pneumatici	175/65 R14 82T
DIMENSIONI	
Porte	5
Posti	4
Passo (mm)	2300
Lunghezza (mm)	3653
Larghezza (mm)	1643
Altezza (mm)	1551
Capacità bagagliaio min. / max. (dm3)	225/870
PRESTAZIONI	
Velocità max. (km/h)	168
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec).	12,6
CONSUMI	
Urbano	4,3
Extra urbano	3,2
Combinato	3,6
Emissioni di CO2 (g/km)	94
DOTAZIONI DI SERIE	
ABS	
Airbag anteriore lato conducente	
Airbag anteriore lato passeggero	
Alzacristalli elettrici anteriori	
Climatizzatore manuale	
Servosterzo	
Sistema Audio Radio am/fm	
Triangolo	
Giubbotto Fluorescente	
Dotazioni previste dal codice della strada	
Kit pronto soccorso	
Vernice Pastello	
Window bag	

LISTINO PREZZI/SCHEDA DI SINTESI DEI PARAMETRI ECONOMICI

LOTTO 1 - VETTURE OPERATIVE - MODELLO A2

FIAT PANDA 1.3 MJT 16V 95CV S&S EASY

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Consegna a domicilio *	Riconsegna a domicilio *	Rottamazione *	Presssegnazione piccola **	Presssegnazione media **	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)	Manutenzione, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale, Ravioni e controllo del gas di scarico	CANONE BASE ** (IVA esclusa)	VEICOLO SOSTITUITO di livello base **	VEICOLO SOSTITUITO di livello B **	VEICOLO SOSTITUITO di livello A **	COBERTURA ASSICURATIVA BASE	COBERTURA ASSICURATIVA R.C.A. SENZA FRANCHIGIA **	COBERTURA ASSICURATIVA KASKO, INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA **	FUEL CARD **	SERVIZIO OPZIONALE "BLACK BOX" livello base**	SERVIZIO OPZIONALE "BLACK BOX" livello avanzato **
36 mesi	60.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	198,17	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	90.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	208,01	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	120.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	237,38	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
48 mesi	40.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	4	gratis	178,40	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	60.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	188,85	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	80.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	197,99	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
60 mesi	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	211,86	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	120.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	219,39	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	50.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	181,03	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
72 mesi	75.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	191,05	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	204,86	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	125.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	16	gratis	217,38	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	75.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	187,66	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00
	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	200,79	8,00	20,00	30,00	gratis	15,00	25,00	2,00	5,50	8,00

* Prezzo unitario per il servizio ** Importo mensile (IVA esclusa)

Si segnala che la scheda di sintesi rappresenta un mero strumento di ausilio diretto a fornire delle indicazioni di massima in ordine al possibile utilizzo della Convenzione da parte della singola PA in relazione alle sue specifiche esigenze. Consip SpA

LOTTO 3**FIAT NUOVO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 90CV****MOTORE**

Cilindrata	1248
Potenza massima Kw. (CV) giri/min	66
Livello ecologico	EURO 5
Alimentazione	DIESEL

TRASMISSIONE

Trazione	ANTERIORE
Cambio	MANUALE

RUOTE

Pneumatici	R15 185/65 92T
------------	----------------

DIMENSIONI

Porte	3
Posti	2
Passo (mm)	2755
Lunghezza (mm)	4406
Larghezza (mm)	1832
Altezza (mm)	1845
Capacità bagagliaio min. / max. (dm3)	3400

PRESTAZIONI

Velocità max. (km/h)	-
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec.)	-

CONSUMI

Urbano	6,5
Extra urbano	4,2
Combinato	5
Emissioni di CO2 (g/km)	133

VANO DI CARICO

Portata utile (kg)	750
Volume di carico (m3)	3,4

DOTAZIONI DI SERIE

AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI
AUTORADIO
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
CHIUSURA CENTRALIZZATA
CLIMATIZZATORE MANUALE
DOTAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA
GIUBBOTTO FLUORESCENTE
RUOTA DI SCORTA DI DIMENSIONI NORMALI
SERVOSTERZO

LISTINO PREZZI/SCHEDA DI SINTESI DEI PARAMETRI ECONOMICI

**LOTTO 3 - VEICOLI COMMERCIALI - MODELLO C3
 FIAT NUOVO DOBLÒ CARGO 1.3 MULTIJET 16V 90CV**

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Consegna a domicilio *	Riconsegna a domicilio *	Rottamazione *	Preassegnazione piccola **	Preassegnazione media **	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)	Manutenzione, Riparazione di Carrozzeria, Soccorso stradale, Revisioni e controllo del gas di scarico	CANONE BASE ** (IVA esclusa)	VEICOLO SOSTITUITO di livello Base **	VEICOLO SOSTITUITO di livello B **	VEICOLO SOSTITUITO di livello A **	COPERTURA ASSICURATIVA BASE	COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. SENZA FRANCHIGIA **	COPERTURA ASSICURATIVA KASKO, INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA **	FUEL CARD **	SERVIZIO OPZIONALE "BLACK BOX" livello Base**	SERVIZIO OPZIONALE "BLACK BOX" livello avanzato **
36 mesi	60.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	212,54	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	90.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	239,72	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	120.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	270,54	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
48 mesi	40.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	4	gratis	174,56	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	60.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	193,90	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	80.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	203,13	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
60 mesi	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	219,51	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	120.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	234,95	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	50.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	177,05	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
72 mesi	75.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	191,60	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	205,90	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	125.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	16	gratis	227,87	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	75.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	192,58	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12
	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	204,07	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	20,00	2,00	6,72	8,12

* Prezzo unitario per il servizio ** Importo mensile (IVA esclusa)

Si segnala che la scheda di sintesi rappresenta un mero strumento di ausilio diretto a fornire delle indicazioni di massima in ordine al possibile utilizzo della Convenzione da parte della singola PA in relazione alle sue specifiche esigenze. Consip SpA

LOTTO 3	
RENAULT CLIO VAN 1.5 DCI 75CV S&S	
MOTORE	
Cilindrata	1461
Potenza massima Kw. (CV) giri/min	55
Livello ecologico	EURO 6
Alimentazione	DIESEL
TRASMISSIONE	
Trazione	ANTERIORE
Cambio	MANUALE
RUOTE	
Pneumatici	R15 185/65 88T
DIMENSIONI	
Porte	5
Posti	2
Passo (mm)	2589
Lunghezza (mm)	4063
Larghezza (mm)	1732
Altezza (mm)	1448
Capacità bagagliaio min. / max. (dm3)	911
PRESTAZIONI	
Velocità max. (km/h)	-
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec.)	-
CONSUMI	
Urbano	3,5
Extra urbano	3,1
Combinato	3,3
Emissioni di CO2 (g/km)	85
VANO DI CARICO	
Portata utile (kg)	446
Volume di carico (m3)	0,911
DOTAZIONI DI SERIE	
AIRBAG LATERALI	
AIRBAG LATO GUIDATORE	
AUTORADIO	
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	
CLIMATIZZATORE MANUALE	
CRUISE CONTROL	
DOTAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA	
GIUBBOTTO FLUORESCENTE	
RUOTA DI SCORTA DI DIMENSIONI NORMALI	
SERVOSTERZO	
START & STOP	

LISTINO PREZZI/SCHEDA DI SINTESI DEI PARAMETRI ECONOMICI

LOTTO 3 - VEICOLI COMMERCIALI - MODELLO C1

RENAULT CLIO VAN 1.5 DCI 75CV

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Consegna a domicilio *	Riconsegna a domicilio *	Rottamazione *	Preassegnazione piccola **	Preassegnazione media **	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)	Manutenzione, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale, Revisioni e controllo del gas di scarico	CANONE BASE ** (IVA esclusa)	VEICOLO SOSTITUITO di livello base **	VEICOLO SOSTITUITO di livello B **	VEICOLO SOSTITUITO di livello A **	COPERTURA ASSICURATIVA BASE	COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. SENZA FRANCHIGIA **	COPERTURA ASSICURATIVA KASKO, INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA **	FUEL CARD **	SERVIZIO OPZIONALE "BLACK BOX" livello base**	SERVIZIO OPZIONALE "BLACK BOX" livello avanzato **
36 mesi	50.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	205,04	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
	90.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	232,12	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
	120.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	266,55	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
48 mesi	40.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	4	gratis	174,29	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
	60.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	187,56	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
	80.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	200,83	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
60 mesi	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	217,80	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
	120.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	233,14	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
	50.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	171,71	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
72 mesi	75.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	184,91	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	201,51	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
	125.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	16	gratis	222,95	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09
75.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	180,42	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	2,00	6,71	8,09
	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	194,04	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	15,00	2,00	6,71	8,09

* Prezzo unitario per il servizio ** Importo mensile (IVA esclusa)

Si segnala che la scheda di sintesi rappresenta un mero strumento di ausilio diretto a fornire delle indicazioni di massima in ordine al possibile utilizzo della Convenzione da parte della singola PA in relazione alle sue specifiche esigenze. Consip SpA

LOTTO 3**FIAT DUCATO FURGONE 28 CH1 2.0 MJT 16V 115CV****MOTORE**

Cilindrata	1956
Potenza massima Kw. (CV) giri/min	85
Livello ecologico	EU6
Alimentazione	DIESEL

TRASMISSIONE

Trazione	ANTERIORE
Cambio	manuale 5+RM

RUOTE

Pneumatici	R15C 215/70
------------	-------------

DIMENSIONI

Porte	4
Posti	3
Passo (mm)	3000
Lunghezza (mm)	4963
Larghezza (mm)	2050
Altezza (mm)	2254
Capacità bagagliaio min. / max. (dm3)	8000

PRESTAZIONI

Velocità max. (km/h)	148
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec.)	-

CONSUMI

Urbano	6,3
Extra urbano	5,7
Combinato	5,9
Emissioni di CO2 (g/km)	157

VANO DI CARICO

Portata utile (kg)	955
Volume di carico (m3)	8

DOTAZIONI DI SERIE

ABS
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI
AUTORADIO
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
CHIUSURA CENTRALIZZATA
CLIMATIZZATORE MANUALE
DOTAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA
GIUBBOTTO FLUORESCENTE
RUOTA DI SCORTA DI DIMENSIONI NORMALI
SERVOSTERZO

LISTINO PREZZI/SCHEDA DI SINTESI DEI PARAMETRI ECONOMICI

LOTTO 3 - VEICOLI COMMERCIALI - MODELLO C5

FIAT DUCATO FURGONE 28 CH1 2.0 MJT 16V 115CV

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Consegna a domicilio *	Riconsegna a domicilio *	Rottamazione *	Preassegnazione piccola **	Preassegnazione media **	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)	Mantenzione, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale, Revisioni e controllo del gas di scarico	CANONE BASE ** (IVA esclusa)	VEICOLO SOSTITUITO di livello base **	VEICOLO SOSTITUITO di livello B **	VEICOLO SOSTITUITO di livello A **	COPERTURA ASSICURATIVA BASE	COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. SENZA FRANCHIGIA **	COPERTURA ASSICURATIVA TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA **	FUEL CARD **	SERVIZIO OPZIONALE "BLACK BOX" livello base**	SERVIZIO OPZIONALE "BLACK BOX" livello avanzato **
	36 mesi	60.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	276,56	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70
90.000 km		100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	321,90	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
120.000 km		100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	362,76	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
48 mesi	40.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	4	gratis	230,95	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
	60.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	251,37	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
	80.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	269,92	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
60 mesi	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	294,25	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
	120.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	311,16	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
	50.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	233,93	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
72 mesi	75.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	247,96	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	271,43	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
	125.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	16	gratis	296,15	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
72 mesi	75.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	8	gratis	237,46	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09
	100.000 km	100,00	200,00	700,00	900,00	12	gratis	256,85	12,00	20,00	30,00	gratis	15,00	35,00	2,00	6,70	8,09

* Prezzo unitario per il servizio ** Importo mensile (IVA esclusa)

Si segnala che la scheda di sintesi rappresenta un mero strumento di ausilio diretto a fornire delle indicazioni di massima in ordine al possibile utilizzo della Convenzione da parte della singola PA in relazione alle sue specifiche esigenze. Consip SpA

